

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 767

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CREMA, MARINI, CASILLO, DEL TURCO,
LABELLARTE e MANIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2001

—————

Modifica all’articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in
materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in questione muove dall'esigenza di evitare infruttuosi sperperi di risorse che sono sempre deprecabili, anche se non vanno direttamente ad incidere sui conti della finanza pubblica.

Nel caso di specie che riguarda il presente disegno di legge, il risparmio di risorse verrebbe conseguito dai comitati promotori dei *referendum* che impegnano mezzi e persone per la raccolta delle firme necessarie per la proposizione di *referendum* abrogativi, prima ancora di conoscere se la proposta abrogativa che intendono promuovere abbia o meno i prescritti caratteri di ammissibilità.

Uno dei requisiti di maggiore rilievo che si chiede al diritto, è quello della certezza; non v'è dubbio che, in questo caso, la certezza della praticabilità di una proposta referendaria costituisce una componente di grande rilievo e utilità pratica nell'economia di quella campagna che precede ed accompagna la raccolta delle sottoscrizioni.

Per queste ragioni si ritiene che se da un lato occorre operare con strumenti legislativi che favoriscano una maggiore selezione delle proposte referendarie - come quella dell'innalzamento del numero dei sottoscrittori - è innegabile che, dall'altro lato, sia sommarmente ingiusto richiedere la raccolta completa delle firme per poter sapere se il *referendum* è ammissibile o no.

È chiaro che la Corte costituzionale è un organo che non può essere chiamato ad

esprimersi solo su ipotetiche proposte del tutto prive di un minimo sostegno di massa, che un qualsiasi improvvisato comitato organizzatore referendario può inventare. Ciò sarebbe assurdo ed inaccettabile sul piano della correttezza formale e sostanziale dei rapporti tra le istanze istituzionali, costituzionalmente tutelate.

Tuttavia, è altrettanto assurdo che una iniziativa debba essere sottoposta a questo esame solo se sussistono tutte le firme richieste e, non di rado, trovarsi bocciata quando già è stato portato a termine lo sforzo di raccogliere fino all'ultima firma.

Tra i due eccessi esposti ci sembra di poter collocare la presente proposta, che prevede la necessità di raggiungere un numero minimo, ma al tempo stesso significativo, di 250.000 sottoscrizioni, come presupposto per l'accesso all'esame di legittimità costituzionale della Corte con la prospettiva di evitare così l'ulteriore raccolta delle firme nel caso di bocciatura della Corte stessa.

Riteniamo che tale disegno di legge non possa non essere condivisibile e risponda comunque a quei principi di buon senso, di economicità amministrativa e politica e di correttezza dei rapporti tra le istanze costituzionali, su cui riposa il sistema istituzionale, principi che non possono che favorirne un rapido e positivo esame da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il Presidente della Corte costituzionale fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio anche precedentemente alla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma, quando ciò sia richiesto dal comitato promotore del *referendum* contestualmente al deposito di almeno 250.000 firme».

